



CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO

Provincia di Teramo

cap.64010 - c.so Mazzini, n.34 - tel. 0861/918321 - fax /
codice fiscale e partita IVA 00467160677



COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO

Partenza

Prot.n.0001987 del 02-03-2018

Categ. 3 Clas.2 Fasc.1

ORDINANZA N° 22



OGGETTO: DIVIETO DI TRANSITO CORSO MAZZINI/VIA DELL'OMBRA A PARTIRE DAL CIVICO 75 DAL 05.03.2018 A FINE LAVORI PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO POST-SISMA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista l'ordinanza sindacale n. 77/2017 con la quale si ordinava l'esecuzione dei lavori strettamente necessari per la messa in sicurezza dell'immobile ubicato in Corso Mazzini e Via dell'Ombra (Foglio 49 P.IIa 95 sub 1,2,3,4,5) il cui precario stato di stabilità, causato dal sisma, rappresenta una situazione di pericolo per la pubblica incolumità;

Vista la determina del settore tecnico manutentivo RG. 720 del 27.12.2017 con la quale veniva incaricata la ditta Di Egidio di Montorio al Vomano dell'effettuazione dei lavori di messa in sicurezza post-sisma 2016 del suddetto edificio;

Vista la richiesta avanzata dalla ditta Di Egidio S.r.l., pervenuta in data 22.02.2018, acquisita al prot. dell'Ente al nr.1805, tendente ad ottenere l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico in C.so Mazzini nel Centro Storico di Civitella del Tronto civico 75, dal 05.03.2018 a fine lavori, per lavori edili di messa in sicurezza edificio (Foglio 49 P.IIa 95 sub 1,2,3,4,5);

Ritenuto necessario adottare, con relativa ordinanza, il divieto di transito in Corso Mazzini civico 75 dalle ore 08:00 del 05.03.2018 a fine lavori;

Rilevato necessario disporre, la comunicazione del presente provvedimento in forma cumulativa mediante affissione all'albo pretorio, mediante ed apposizione di appositi segnali stradali;

Visti l'art. 5, 3°, l'articolo 6, 4° let. b), l'art. 7, 3°, l'art. 37, 3° e l'art. 159 del D.Lgs. 285/92 e ss.mm. (Nuovo Codice della Strada);

Visto l'articolo 74 del D.P.R. 495/92 (regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada);

Visto l'articolo 8, 3° della legge 7.8.1990, n. 241 e ss.mm. contenente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il combinato disposto dagli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000 in merito alle competenze dei responsabili degli uffici e dei servizi;

VISTO il Decreto del Sindaco Prot. n.8098 del 19/07/2017 di nomina quale responsabile dell'Area Vigilanza ad Interim;

Attesa la propria competenza all'adozione del presente atto in base al D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 contenente il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

ORDINA

Il divieto di transito, a tutti gli autoveicoli, in Corso Mazzini civico 75, dalle ore 08:00 del 05.03.2018 a fine lavori, per lavori edili di messa in sicurezza edificio (Foglio 49 P.IIa 95 sub 1,2,3,4,5);

Nel periodo sopra citato, le autorizzazioni al transito, rilasciate agli autorizzati, sono temporaneamente sospese.

Demanda

- Al Corpo di Polizia Locale e ai restanti organi di polizia stradale di vigilare in ordine alla corretta esecuzione del presente provvedimento;
- Alla Ditta esecutrice dei lavori l'apposizione della prescritta segnaletica a norma del C.d.S. e relativo regolamento di attuazione;

Avverte

- Che in caso di mancata osservanza della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs. 285/92 e ss.mm.,

Avverte altresì

- che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 27, 3° del D.Lgs. 285/92 e ss. mm. (nuovo Codice della Strada) al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nell'articolo 74 del D.P.R. 495/92 (regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada);
- ai sensi dell'articolo 3, 4° della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR della Regione Abruzzo entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Civitella del Tronto, lì 02/03/2018



Il Resp. del Servizio ad Interim
Emilia Di Luigi